

Repertorio n. 47.286

Raccolta n. 19.231

*Verbale di assemblea del*

"CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro settembre duemilaventuno

24 settembre 2021

alle ore diciannove e trenta minuti primi,

in Ponte di Legno, Via Salimmo, civico numero tre.

Davanti a me, Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile

del Distretto di Brescia, è presente il signor:

Tomasi Corrado, nato a Temù (BS) il 20 settembre 1964, residente e fiscalmente do-

miciliato in Temù (BS), Via Antica Pieve n. 7,

Codice Fiscale TMS CRD 64P20 L094C.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

dichiara che è qui riunita l'assemblea del:

"CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI", con sede in Vione (BS), località Saletti

n. 1, numero 02340630983 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, di Co-

dice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-441384 REA,

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Variazione dello statuto consortile per l'adeguamento degli strumenti di "controllo

analogo" a disposizione dei soci;

2) Approvazione del regolamento interno;

3) Elezione del rappresentante della Comunità Montana di Valle Camonica nel Con-

siglio di Amministrazione del Consorzio Forestale due Parchi,

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Tomasi Corrado, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale in via preliminare constata:

a) che l'assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione inviato ai consorziati, ai consiglieri ed al revisore dei conti in data 27 agosto 2021;

b) che del consiglio di amministrazione sono presenti il presidente, signor Tomasi Corrado ed il consigliere signor Maroni Attilio, nato a Edolo (BS) 20 settembre 1979;

c) che sono presenti tutti i consorziati:

"Comune di Ponte di Legno", rappresentato dal signor Faustinelli Ivan, in qualità di sindaco *pro-tempore*;

"Comune di Temù", rappresentato dal signor Maroni Attilio, giusta delega rilasciata in data odierna dal sindaco *pro-tempore*;

"Comune di Vione", rappresentato dal signor Testini Mauro, in qualità di sindaco *pro-tempore*;

"Comune di Vezza d'Oglio", rappresentato dal signor Occhi Diego, in qualità di sindaco *pro-tempore*;

"Comune di Incudine", rappresentato dal signor Serini Bruno, in qualità di sindaco *pro-tempore*, collegato a mezzo audio conferenza;

"Comune di Monno", rappresentato dal signor Caldinelli Romano, in qualità di sindaco *pro-tempore*, collegato a mezzo audio conferenza;

"UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA", Provincia di Brescia (BS), con sede in Ponte Di Legno (BS), Piazzale Europa n. 9, Codice Fiscale 02180620987, rappresentato dal signor Testini Mauro, in qualità di presidente

*pro-tempore*;

"COMUNITÀ MONTANA DI VALLECAMONICA", con sede in Breno (BS), Piazza Filippo Tassara n. 3, numero 01766100984 di Codice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-447987 REA, rappresentata dal signor Testini Mauro, giusta delega rilasciata in data 20 settembre 2021 dal presidente *pro tempore*;

d) di essere certo della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazione ad intervenire;

e) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e può deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

o o o o o

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il presidente invita il direttore tecnico ad illustrare all'assemblea le modifiche che si ritiene opportuno apportare allo statuto del consorzio, in particolare al fine di adeguare lo statuto alle richieste formulate dall'ANAC.

Conseguentemente il presidente espone l'opportunità di procedere ad una integrale revisione del vigente statuto consorziale.

Mi sottopone un documento contenente un testo di statuto composto di 28 (ventotto) articoli di cui propone l'adozione, di cui procedo ad illustrare le modifiche rispetto al testo vigente.

Indi, l'assemblea del "CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI", all'unanimità dei voti espressi in forma palese,

delibera

1° — di adottare un nuovo statuto sociale nel testo contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

o o o o o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene dichiarata chiusa dal suo presidente alle ore venti e dieci minuti primi.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte, la quale mi dispensa dalla lettura del documento allegato.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su quattro pagine fin qui, secondo la visualizzazione dal mio programma informatico, e viene sottoscritto digitalmente dal comparente in mia presenza con firma grafometrica e da me notaio all'ora che risulta dalla firma digitale.

Sottoscrizioni: Corrado Tomasi

Alessandro Seriola

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seroli

n. 47.286 di repertorio e n. 19.231 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

*Statuto del*

"CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI"

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

TITOLO I

Costituzione del Consorzio

Articolo 1

*Costituzione*

È costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche, singole o associate un Consorzio volontario, senza fini di lucro o con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio è persona giuridica dotata di autonomia imprenditoriale.

Il Consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al Consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 80; ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, al r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni, alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il Consorzio sarà iscritto al Registro delle Imprese del luogo dove le parti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Il Consorzio è soggetto all'indirizzo e al controllo degli Enti pubblici soci.

## Articolo 2

### *Denominazione*

Il consorzio è denominato "CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI".

## Articolo 3

### *Sede*

Il Consorzio ha sede in Vione (BS).

La sede legale del Consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

## Articolo 4

### *Oggetto*

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorali e per la gestione delle risorse ambientali nella competenza degli enti e delle rispettive proprietà.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

**a)** la conservazione, la difesa e la valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche, faunistiche ed agricole;

**b)** la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti del bosco e del sottobosco e di piante officinali;

**c)** lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;

**d)** la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;

**e)** la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;

**f)** l'attività di prevenzione e di difesa dagli incendi boschivi;

**g)** la realizzazione e la gestione di iniziative, strutture ed impianti diretti alla valorizzazione turistico-ricreativa dell'ambiente montano;

**h)** lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di strade e ponti agro-silvo-pastorali, montane e campestri e opere complementari;

**i)** lavori di ingegneria naturalistica;

**l)** lavori di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

**m)** lavori di costruzione, ristrutturazione, sistemazione e recupero di edifici montani e agro-silvo-pastorali.

Oltre i quattro quinti dei ricavi del consorzio devono derivare dallo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite dei ricavi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale del consorzio stesso.

Qualora delegato il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali dei consorziati nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

## Articolo 5

### *Attività*

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

Il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentato per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di un'organizzazione appositamente predisposta, e attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

## Articolo 6

### *Durata*

Il Consorzio ha la durata di 50 (cinquanta) anni a decorre dalla data della sua costituzione e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il Consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili; in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per cia-

scuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

#### Articolo 7

##### *Regolamento interno*

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile, nonché per l'esercizio del controllo analogo, sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

#### Articolo 8

##### *Scioglimento e liquidazione*

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale rischio del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

#### Articolo 9

##### *Rinvio al codice civile*

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

## TITOLO II

### Soci

#### Articolo 10

## *Soci*

Possono far parte del Consorzio unicamente Enti Pubblici, singoli e in forma associata, in quanto proprietari di patrimoni agro-silvo-astorali e/o aventi finalità e attività connesse con gli scopi di cui all'art. 4.

## Articolo 11

### *Ammissione di nuovi soci*

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda dell'ente interessato.

## Articolo 12

### *Recesso, decadenza, esclusione*

Il socio cessa di appartenere al Consorzio per:

- a) recesso volontario;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obiettivi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al Consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio.

## Articolo 13

### *Obblighi e responsabilità dei soci*

I soci sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento

dei fini di cui al precedente art. 4, nonchè a favorire gli interessi del Consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonchè a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

#### Articolo 14

##### *Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati*

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

#### Articolo 15

##### *Clausola compromissoria*

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il Consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del Consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta

### TITOLO III

#### Organi consortili

#### Articolo 16

##### *Organi del Consorzio*

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 17

*Assemblea generale dei consorziati*

L'assemblea generale dei consorziati esercita il potere di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività e sulla gestione del Consorzio.

L'assemblea è l'organo attraverso il quale gli enti pubblici consorziati esercitano il controllo analogo sul consorzio.

L'assemblea, nell'esercizio del controllo analogo, ha il potere di direttiva e di indirizzo ed il potere di veto sulla definizione dell'organigramma del consorzio e sulle sue modifiche; esprime un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dal consorzio in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

L'assemblea inoltre adotta un regolamento per disciplinare in modo preciso e puntuale l'esercizio del controllo da parte dei soci pubblici.

Nell'assemblea del consorzio ogni consorziato, in regola con gli obblighi statutari, è rappresentato dal proprio rappresentante legale o da suo delegato.

Ogni componente l'assemblea dei consorziati ha diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del Consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere il presidente e il vice presidente del consiglio di amministrazione, nel proprio ambito o anche tra le persone diverse dai soci o rappresentanti dei soci;
- d) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- e) eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;

f) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;

g) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed al revisore dei conti;

h) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;

i) approvare il bilancio consuntivo annuale;

l) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;

m) deliberare l'ammissione di nuovi soci del Consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;

n) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;

o) deliberare la sede del consiglio;

p) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonchè su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sullo scioglimento del Consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;

b) sulla proroga della durata del Consorzio;

c) sulle proposte di modifiche dello statuto;

d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;

e) sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario dell'assemblea sono assegnate di volta in volta dall'assemblea dei Soci ad inizio seduta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di en-

trambi le funzioni di presidente dell'Assemblea sono svolte dal sindaco o dal delegato anagraficamente più anziano presente in assemblea.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge, qualora lo deliberi il consiglio di amministrazione ed ogni qual volta ne faccia richiesta un consorziato.

## Articolo 18

### *Consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione è composto da 8 (otto) membri, di cui:

a) uno con funzioni di presidente, designato dall'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica;

b) sei designati da ciascuno dei Comuni consorziati;

c) uno designato dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdono il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettono, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo. Ogni componente del consiglio di amministrazione può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ente consorziato che lo ha designato.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico.

## Articolo 19

### *Compito del consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, fermo l'esercizio del controllo analogo, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

Gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

1) deliberare in ordine alla eventuale richiesta di apertura di conto corrente e finanziamenti bancari;

2) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;

3) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;

4) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficiente svolgimento dei compiti del Consorzio;

5) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

6) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;

7) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

8) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del Consorzio;

9) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;

10) deliberare il regolamento del personale;

11) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;

12) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;

13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;

14) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;

15) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del Consorzio;

16) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente, ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la parte cui afferisce il voto del presidente.

#### Articolo 20

##### *Il Presidente del Consorzio*

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al presidente ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente cessano la loro funzione dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

#### Articolo 21

##### *Il collegio dei revisori dei conti*

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di 1 (uno) membro effettivo e di 1 (uno)

supplente, nominati dall'assemblea generale dei consorziati.

Il componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata di 5 (cinque) anni e i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'adempimento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

## Articolo 22

### Strumenti di indirizzo e controllo

Al fine di orientare l'attività del Consiglio di amministrazione e della direzione del Consorzio, l'Assemblea dei soci definisce le linee di indirizzo a cui il Consorzio deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività.

La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di amministrazione debbono essere coerenti con gli obiettivi strategici esplicitati nelle linee di indirizzo.

Le modalità di esercizio del controllo analogo sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 7.

## TITOLO IV

### Personale del Consorzio

## Articolo 23

### *Il personale del Consorzio*

Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il Consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

## Articolo 24

### *Il direttore tecnico*

Il direttore tecnico del Consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 19 - punto n. 11 del presente statuto.

Il direttore tecnico del Consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali ad agrarie;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Al direttore tecnico spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del Consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
- 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione previa approvazione del consiglio di amministrazione;
- 3) provvedere alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche, individuali o collettive conferite alla gestione consortile;
- 4) dirigere il personale del Consorzio organizzandone l'attività;
- 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio d'amministrazione in mate-

ria di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal Consorzio;

6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali d'incasso, firmati dal presidente.

#### Articolo 25

##### *Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del Consorzio*

Il direttore tecnico ed il personale del Consorzio dipendono funzionalmente dal consiglio di amministrazione del Consorzio stesso.

#### TITOLO V

##### Gestione finanziaria del Consorzio

#### Articolo 26

##### *Finanziamento del Consorzio*

Il Consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esecuzione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del Consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti

con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei componenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al Consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla donazione di mobilio ed alle attrezzature nonchè di quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo e di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il Consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi, che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi avvenuti come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il Consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compire gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

## Articolo 27

### *Fondo consortile*

il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla CEE, da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingres-

so nel Consorzio;

b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;

c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fono consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte al Consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del Consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

## Articolo 28

### *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro il 30 (trenta) aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costitutivo dalla situazione patrimoniale e del rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti e lo stato di attuazione degli stessi e della relazio-

ne del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea dei con-  
sorziati per la relativa approvazione.

Sottoscrizioni: Corrado Tomasi

Alessandro Serio